



SERVIZIO URBANISTICA BB.NN. ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. 3141/ GEN</p> <p>N. 178/URBE</p> <p>Data <u>05/06/09</u></p>	<p>Oggetto: Comune di S. Benedetto del Tronto</p> <p>Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla "Variante al PRG - "Programma di riqualificazione urbana "Albula centro - Via Manara - Paese Alto""</p> <p>66VAS003</p> <p>Tipologia: Altro</p> <p>Albo Beneficiari: NO</p>
--	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la DGR n. 1400 del 20.10.08;

Che la variante proposta dal Comune di S. Benedetto del Tronto, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i;

Vista la domanda presentata dal Comune di S. Benedetto del Tronto, quale autorità procedente, in data 10.04.09, acclarata al nostro prot. al n. 25651 del 14.04.09 per la procedura di Verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la "Variante al PRG - "Programma di riqualificazione urbana "Albula centro - Via Manara - Paese Alto"";

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Urbanistica, BB.NN., VIA, Attività Estrattive, ERP, in data 04.06.09 che viene di seguito riportato integralmente:

Nella documentazione tecnica in sede istruttoria è emerso quanto segue:

- Parte del P.d.R. del "Paese Alto" ricade all'interno di un'area a rischio idrogeologico per frana censita nel PAI con codice identificativo F-30-0039 e classificata con grado di rischio R3 (alto) e livello di pericolosità P2 (medio);
- All'interno di tale zona a rischio è prevista una variazione dell'uso del suolo da destinazione a verde a destinazione insediativa in un'area "corrispondente ad una porzione a forte pendenza non interessata da pratiche agricole"

Alla luce di quanto sopra riportato si rappresenta che le N.A del PAI prevedono, ai sensi dell'art. 13 "coordinamento con la pianificazione urbanistica", quanto segue:

"In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti non sono di norma consentite nuove previsioni insediative nelle aree a pericolosità moderata (AVD P1) e media (AVD P2); l'eventuale inserimento è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, da effettuarsi prima dell'adozione dello strumento urbanistico. La verifica di compatibilità idrogeologica consiste nella valutazione della congruenza della specifica previsione urbanistica, in rapporto al livello di pericolosità riscontrato; tale verifica dovrà risultare a seguito di studio geologico di dettaglio, conforme alla normativa vigente ed esteso ad un intorno significativo del versante, redatto secondo il D. M. LL. PP. 11 marzo 1988 e coerente con le finalità ed i contenuti delle "Indagini geognostiche preliminari" di cui alla Circolare della Regione Marche n. 14 del 28 Agosto 1990, nonché delle "Indagini sulla pericolosità sismica locale" di cui all'Art.7 della Circolare della Regione Marche n. 15 del 28 Agosto 1990 (BUR n. 120 del 24 novembre 1990) come modificate ed integrate dalla Deliberazione della G.R. a 1287 del 19 Maggio 1997 (supplemento n. 20 al BUR n. 32 del 29 maggio 1997) e dei relativi atti di recepimento."

Indipendentemente dalla determinazione conclusiva che verrà assunta a proposito della procedura in oggetto, con riferimento alla limitata portata della variante rispetto alle tematiche ambientali di competenza ed alla possibile esclusione dalla procedura di VAS, si reputa comunque opportuno formulare la seguenti considerazioni alle Amministrazioni interessate:

rispetto delle direttive, raccomandazioni e circolari emanate dall'Autorità di Bacino regionale;

valutazione dell'applicazione del principio di "invarianza idraulica" delle trasformazioni territoriali (o degli interventi) per le aree prevalentemente libere che, in sintesi, persegue la finalità di evitare che la trasformazione del territorio non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa; da conseguirsi attraverso una valutazione sullo smaltimento delle acque meteoriche in rapporto a caratteristiche e capacità di smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici recettori in maniera da garantire tale invarianza rispetto ad eventi caratterizzati da un tempo di ritorno pari ad almeno 200 anni; (unicamente a titolo di riferimento si rimanda alla formulazione dall'ADB Interregionale del Marecchia-Conca ed a quella dell'AdB Marche nel PS2006); rispetto dei criteri tecnici definiti nelle norme statali ordinarie relative alle indagini geologico-tecniche (DM LL.PP. 11 marzo 1988 e s.m.i.) con riguardo alle aree interessabili dalla possibile influenza dei dissesti di versante di tipo puntuale individuati dai Piani di Assetto

Idrogeologico sopra evidenziati.

4. **L'ASUR n. 12** con nota prot. n. 11086 del 15.05.09 ha espresso parere favorevole in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;
5. **Il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli Piceno** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;
6. **Il Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Elettricità, Protezione Civile e Forestazione della Provincia di Ascoli Piceno** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E VALUTAZIONE TECNICA:

Il Comune di S. Benedetto del Tronto è dotato di Piano Regolatore adeguato al PPAR approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 8369 del 27.11.1990.

Il programma in esame riguarda la sistemazione di una area ubicata ad ovest rispetto al centro Storico "Paese Alto" di San Benedetto del Tronto per la quale il Comune intende approvare un PPE in variante che si attua mediante comparti (n. 7) individuati al fine di raggiungere specifici obiettivi.

L'area in questione dovrà essere oggetto di variante al PRG vigente e al PP di recupero del Paese Alto.

L'area inserita nel perimetro del PRU risulta urbanizzata ed è assimilabile ad una zona omogenea "B". Nell'area sono presenti anche immobili comunali in parte dimessi (Ex Mattatoio, Casa Parcheggio V. Mameli, Ex Capannone LLPP via Tonale, Ex Scuola Castello).

Inoltre sono presenti due aree, una più ad ovest, l'altra su via Fileni all'interno del Centro storico destinate dal PRG vigente a standard pubblici (Attrezzature di quartiere – art. 48 delle NTA del PRG vigente) ma non attuate.

Infine sul lato sud del "lung'Albula" sono presenti alcuni edifici degradati o incongrui e da riqualificare.

La superficie dell'ambito di intervento è di circa 16.145 mq.

Il Comune ha valutato che la popolazione potenzialmente interessata dagli interventi risulta pari a n. 200 abitanti (volume attuale a mc 120/abitante) attualmente residenti e n. 270 potenziali per un aumento potenziale di 70 abitanti totali.

L'area interessata dal PPE è ripartita in n. 7 comparti di riqualificazione urbana:

area n. 1: Comparto "Ex Capannone LLPP";

area n. 2: Comparto ex Mattatoio;

area n. 3: Comparto sud via Tonale;

area n. 4: Comparto nord via Manara;

area n. 5: Comparto "Casa Parcheggio";

area n. 6: Comparto "Centro storico – Via Bixio";

area n. 7: Comparto "Ex Scuola Castello".

Area n. 1

Per l'area n. 1 è prevista la ristrutturazione urbanistica attraverso l'attuazione pubblica con alienazione a seguito di bando pubblico successivo ai sensi dell'art. 58 del DI 112/2008 convertito con L. n. 133/08.

La superficie del comparto è pari a 1665 mq di proprietà comunale.

La volumetria attuale è pari a 5616 mc.

La volumetria prevista di progetto è pari a 6100 mc con un conseguente aumento dell'indice fondiario da 4.2 mc/mq a 4.57 mc/mq.

Area n. 2

Per l'area n. 2 è prevista la sostituzione edilizia del volume esistente pari a 3.405 mc (If = 9.1 mc/mq) attraverso l'attuazione pubblica con alienazione a seguito di bando pubblico successivo ai sensi dell'art. 58 del DI 112/2008 convertito con L. n. 133/08.

La superficie di comparto è pari a 376 mq di proprietà comunale.

Il volume di progetto è pari a 2.788 mc.

Area n. 3

Per l'area n. 3 è prevista l'attuazione volontaria privata con cessione di area, realizzazione di quota di edilizia privata libera, attrezzatura di aree a standard cedute ed edilizia sociale a cura del soggetto attuatore pubblico (ERAP).

La superficie di comparto è pari a 6839 mq di proprietà privata.

Il volume esistente è pari a 8.407 mc.

Il volume di progetto è pari a 11.590 mc.

Il volume per edilizia sociale previsto è pari a 3.500 mc.

L'indice previsto è pari a 4.6 mc/mq. (l'indice fondiario attuale riportato sugli elaborati non sembra corretto)

Area n. 4

Per l'area n. 4 è prevista l'attuazione volontaria privata con cessione di area, realizzazione di quota di edilizia privata libera, attrezzatura di aree a standard cedute ed edilizia sociale a cura del soggetto attuatore privato (opzionale pari al 25% massimo del volume inserito in scheda).

La superficie di comparto è pari a 4.200 mq destinata a standard non attuato di proprietà privata.

La superficie fondiaria prevista è pari a 1.050 mq.

Il volume previsto è pari a 4.200 mc con un indice fondiario pari a 4 mc/mq.

Il volume aggiuntivo per edilizia sociale è pari a 1.050 mc.

Area n. 5

Per l'area n. 5 è prevista la ristrutturazione del volume esistente attraverso l'attuazione pubblica con recupero ad edilizia sociale sovvenzionata di n. 15 alloggi esistenti di ERP e realizzazione di n. 4 alloggi ERP al piano sottotetto, a cura del soggetto attuatore pubblico (ERAP).

La superficie del comparto è pari a 1.017 mq di proprietà comunale.

Il volume esistente è pari a 4090 mc.

Il volume previsto è pari a 4.141 mc.

Area n. 6

Per l'area n. 6 è prevista l'attuazione volontaria privata con cessione di area, realizzazione di quota di edilizia privata libera, attrezzatura di aree a standard cedute ed edilizia sociale a cura del soggetto attuatore privato (opzionale pari al 25% massimo del volume inserito nella scheda)

La superficie di comparto è pari a 1.786 mq destinata a standard non attuato.

Il volume esistente è pari a 665 mc.

Il volume previsto comprensivo di quello esistente è pari a 2319 con un indice fondiario pari a 4 mc/mq (If attuale pari a 1.2 mc/mq).

Area n. 7

Per l'area n. 7 è prevista l'attuazione pubblica con recupero ad edilizia sociale convenzionata di n. 4 alloggi ERP al piano primo e secondo e realizzazione al piano terra di ampliamento di circa mq 100 per la realizzazione di un centro sociale di quartiere a cura del soggetto attuatore pubblico (ERAP).

La superficie di comparto è pari a 262 mq di proprietà comunale.

Il volume esistente è pari a 2025 mc con un indice fondiario pari a 7.7 mc/mq.

	Superficie Territoriale	Aree a standard PRG vigente
Comparto 1 - Capannoni lavori pubblici	1665	1665
Comparto 2 – Ex Mattatoio	376	376
Comparto 3 – Capannoni privati	6839	
Comparto 4 – Area a standard non attuata	4200	4200
Comparto 5 – Casa Parcheggio	1017	
Comparto 6 Area via Fileni – Area a standard non attuata	1786	1786

Comparto 7- Ex scuola castello	262	262
TOT	16145	8289

Dalle tabelle inserite nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici si desume che le volumetrie residenziali previste sono pari a:

	Superficie Territoriale	Volumetrie residenziali esistenti	Volumetrie residenziali previste
Comparto 1 - Capannoni lavori pubblici	1665		6100
Comparto 2 – Ex Mattatoio	376		2788
Comparto 3 – Capannoni privati	6839		11590 + 3500 di edilizia sociale
Comparto 4 – Area a standard non attuata	4200		4200 + 1050 di edilizia sociale
Comparto 5 – Casa Parcheggio	1017	4090	4141
Comparto 6 Area via Fileni – Area a standard non attuata	1786		1722 + 597 di edilizia sociale
Comparto 7- Ex scuola castello	262		2025
TOT	16145	4090	37.713

L'aumento degli abitanti insediati è pari quindi a 34 ab ($4090 \text{ mc}/120 \text{ mc/ab} = 34 \text{ ab}$), mentre quelli insediabili saranno pari a $37.713 \text{ mc}/120 \text{ mc/ab} = 314 \text{ ab} - 34 \text{ ab} = 280 \text{ ab}$.

Gli standard necessari, trattandosi di aree per le quali il programma prevede la destinazione urbanistica di zona "B", saranno pari a $314 \text{ ab} \times 24 \text{ mq/ab} : 2 = 3768 \text{ mq}$.

Dalla tabella riassuntiva inserita nella relazione illustrativa viene evidenziato che gli standard previsti per i comparti individuati, sono pari a 8021 mq di cui 1155 mq sovrapposti.

L'area è localizzata interamente in una zona urbanizzata ed è quindi esente ai sensi dell'art 60 punto 1 a) delle NTA del PPAR.

Parte dell'area oggetto degli interventi è compresa nella perimetrazione del PAI regionale quale area a rischio frana con pericolosità P2 e rischio R3 (zona Paese Alto).

Parte dell'area (zona Albula – via Manara lato sud da via Carnia verso l'Ospedale e la fascia di rispetto stradale di progetto del PRG vigente a nord di via Carnia) è sottoposta al vincolo dell'art. 142 comma 1 lett. C del Dlgs. 42/2004 (corsi d'acqua).

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il perimetro dell'area interessata dal piano è piuttosto vasto e le aree di intervento (comparti) interessate dal Piano Particolareggiato sono assoggettate ad interventi collegati esclusivamente dalla riqualificazione di alcune opere di urbanizzazione.

Nella tav. 3 vengono evidenziate le infrastrutture da riqualificare ma poco viene esplicitato in merito alle opere da eseguire. Dal Rapporto preliminare si evince che verranno realizzati i seguenti interventi:

- ° adeguamento del ponte di via Carnia;

- realizzazione di marciapiedi su strade esistenti sprovviste e messa in sicurezza della viabilità;
- sistemazione ed adeguamento a norma dei marciapiedi esistenti;
- attrezzatura aree verdi acquisite dai privati (comparti n.4 e n.6);
- realizzazione centro sociale di quartiere presso scuola castello
- realizzazione ex novo di n.4 alloggi di ERP presso Casa Parcheggio comunale mediante la sopraelevazione dell'attuale sottotetto;
- recupero abitativo di ulteriori n.4 alloggi ERP presso la scuola Castello ed ai piani superiori ERP convenzionata;
- intervento volontario dei privati in aree di proprietà di alloggi a canone sostenibile in affitto convenzionato.

Il programma prevede inoltre l'alienazione di volumi di proprietà pubblica alcuni destinati a standard urbanistici e la loro trasformazione in edilizia residenziale di cui 5.147 mc. di edilizia sociale.

Da ciò si desume una apparente riduzione degli standard nell'area interessata dagli interventi e di conseguenza anche a livello di Piano Regolatore che dovrà essere verificata nel prosieguo dell'iter di approvazione della variante.

Il conteggio della popolazione insediata e quella da insediare non risulta corretto, infatti allo stato attuale le aree interessate dall'intervento sono per la maggior parte aree a standard ed edifici produttivi e la volumetria residenziale esistente viene valutata soltanto per il comparto n.5 in 4090 mc equivalenti a 34 abitanti. Dalla sommatoria dei volumi residenziali che verranno realizzati, comprensiva della quota di edilizia sociale, che risulta in totale pari a 37.713 mc, si desume che gli abitanti equivalenti insediabili saranno 314 unità con un aumento quindi di 280 nuovi abitanti.

Nel piano viene reperita una quantità di standard per i comparti individuati, pari alla metà di quella stabilita dall'art.3 del DM 1444/68, tale operazione pur risultando ammissibile in considerazione della destinazione urbanistica delle aree (assimilate a zone omogenee B di completamento) non appare totalmente coerente con l'obiettivo dell'ente di incrementare il livello di qualità ambientale della zona, anche perché le nuove aree a standard vengono realizzate solo in conseguenza degli interventi di iniziativa privata di attuazione dei comparti; in un caso vengono previsti standard sovrapposti (verde pubblico in superficie e parcheggi interrati).

Il rapporto preliminare non contiene analisi ed approfondimenti in merito agli impianti di depurazione esistenti, al loro dimensionamento ed alla loro idoneità in rapporto all'aumento di carico insediativo previsto dalla variante in esame; ad ogni buon conto la sostenibilità ambientale viene perseguita mediante l'obbligatoria applicazione del Protocollo Itaca sintetico al fine di garantire l'autosufficienza energetica degli edifici previsti.

In termini di mobilità gli impatti potrebbero risultare significativi dato l'aumento del numero di abitanti, ma in realtà la variante prevede il cambio di destinazione di aree attualmente destinate ad insediamenti produttivi (comp. N. 3), a mattatoio comunale (comp. N. 2), e su cui risultano ubicati capannoni lavori pubblici (comp. N. 1), che determinano a causa delle loro funzioni un inadeguato traffico di mezzi pesanti. Pertanto la variante comporterà di fatto sia una riduzione di quest'ultimo che dei rumori.

Dal Rapporto Preliminare si evince che gli impatti del Piano sul tema della Biodiversità, sul tema del suolo e sottosuolo, sul paesaggio legati alla variazione degli usi del suolo, e in termini di cambiamenti climatici non risultano significativi.

Occorre evidenziare che dagli atti in possesso dello scrivente Servizio e dalla seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.05.2009 è risultato che il Comune ha predisposto una rimodulazione del Programma, in conseguenza delle adesioni definitive dei privati ottenute entro la scadenza del bando. Il Programma prevede minori interventi rispetto a quelli oggetto del rapporto preliminare in esame. Le principali modifiche introdotte sono:

COMPARTO N.1 ("Ex Capannone LLPP"): invariato con previsione di alienazione con la procedura dell'art.58 della legge n.133/2008. Si prevede di avviare la procedura con atto separato dall'adozione del PRUACS

COMPARTO N.2 ("Ex Mattatoio"): invariato con previsione di alienazione con la procedura dell'art.58 della legge n.133/2008. Si prevede di avviare la procedura con atto separato dall'adozione del PRUACS

COMPARTO N.3 ("Sud Albula"): è stato rimodulato calcolando esclusivamente gli standard urbanistici di legge e la quota di edilizia sociale e di opere di urbanizzazione a carico dei privati per la partecipazione al Bando.

COMPARTO N.4 ("Casa Parcheggio"): invariato con la previsione di intervento pubblico di edilizia sociale per la ristrutturazione dei 15 appartamenti esistenti e la realizzazione in sopraelevazione di ulteriori 4 alloggi a carico del Bando.

COMPARTO N.5 ("Centro Storico-Via Bixio"): è stato rimodulato calcolando esclusivamente gli standard urbanistici di legge e la quota di urbanizzazione a carico dei privati per la partecipazione al Bando.

COMPARTO N.6 ("Ex Scuola Castello"): invariato con la previsione di intervento pubblico di edilizia sociale per la creazione di n.4 alloggi per giovani coppie ai piani 1° e 2° con ingresso indipendente da via Rossini e di un centro sociale di quartiere al piano terra quale opera di urbanizzazione secondaria a carico del Bando.

L'ex comparto n.4 (Comparto Nord Albula) non avendo avuto l'adesione di alcuno dei proprietari privati è stato escluso dalla progettazione finale del Programma.

Avendo lo scrivente Servizio attivato la procedura di VAS, e già provveduto ad inviare agli SCA il Rapporto preliminare ed essendo trascorsi i termini stabiliti dalla vigente normativa per l'acquisizione dei pareri di quest'ultimi si ritiene di non poter esaurientemente valutare le modifiche introdotte dal Comune nel Piano modificato.

Da quanto potuto verificare, seppure in carenza di adeguata documentazione, gli interventi risultano in riduzione anche se ciò determina una consistente diminuzione degli obiettivi di riqualificazione e di realizzazione degli interventi pubblici che avevano informato il Piano.

Ad ogni buon conto, risultando i comparti previsti in riduzione rispetto a quelli oggetto di verifica di assoggettabilità, si ritiene di poter proporre l'esclusione dalla procedura di V.A.S unicamente per i comparti o per le porzioni di essi che risultino sia analizzati nel Rapporto Preliminare che previsti nel Piano in Variante esaminato nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22.05.2009. Gli altri interventi eventualmente oggetto di successive varianti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi **si propone l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto** unicamente per i comparti o per le porzioni di essi e per gli interventi che risultino sia analizzati nel rapporto preliminare che previsti nel Piano in Variante esaminato nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22.05.2009; gli altri interventi eventualmente oggetto di successive varianti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Vengano integralmente recepiti i contenuti dei pareri espressi dagli SCA;
- Nel prosieguo dell'iter di approvazione della variante venga verificato che la dotazione di standard da reperire sia soddisfatta sia relativamente al perimetro del Piano in variante che rispetto al PRG vigente; venga altresì verificata la conformità della variante con il Piano di zonizzazione acustica di cui alla L.R.n.28/01;
- Il Comune verifichi l'idoneità delle reti esistenti e degli impianti di depurazione rispetto all'aumento del carico urbanistico previsto dalla variante in esame;
- Nelle aree di pertinenza dei nuovi insediamenti previsti dal programma dovranno essere utilizzati tutti i possibili accorgimenti finalizzati alla permeabilità dei suoli, per garantire un efficace smaltimento delle acque meteoriche e delle portate di piena da parte dei corpi idrici recettori.

«*****»

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto unicamente per i comparti o per le porzioni di essi e per gli interventi che risultino sia analizzati nel rapporto preliminare che previsti nel Piano in Variante esaminato nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22.05.2009; gli altri interventi eventualmente oggetto di successive varianti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell' art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

1. Vengano integralmente recepiti i contenuti dei pareri espressi dagli SCA;
2. Nel prosieguo dell'iter di approvazione della variante venga verificato che la dotazione di standard da reperire sia soddisfatta sia relativamente al perimetro del Piano in variante che rispetto al PRG vigente; venga altresì verificata la conformità della variante con il Piano di zonizzazione acustica di cui alla L.R.n.28/01;
3. Il Comune verifichi l'idoneità delle reti esistenti e degli impianti di depurazione rispetto all'aumento del carico urbanistico previsto dalla variante in esame;
4. Nelle aree di pertinenza dei nuovi insediamenti previsti dal programma dovranno essere utilizzati tutti i possibili accorgimenti finalizzati alla permeabilità dei suoli, per garantire un efficace smaltimento delle acque meteoriche e delle portate di piena da parte dei corpi idrici recettori.
5. Gli atti deliberativi di adozione e approvazione della variante urbanistica dovranno dare atto degli esiti della presente verifica.
6. Di trasmettere la presente determinazione al Comune di S. Benedetto del Tronto; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/08, il Comune dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
7. Di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
9. Di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
10. Di trasmettere N. 2° originali del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale.

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. NOVE pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Dirigente
(PIGNOLONI ING. IVANO)